

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1502 DEL 20/09/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA "IREP" DI ROMA PER TIROCINI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1533/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

L’Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica “IREP”, con sede legale a Roma, in Via Piave n. 7 e sede periferica a Padova, ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una nuova Convenzione di tirocinio in considerazione della scadenza della precedente adottata con Deliberazione n. 1215 del 19.08.2020.

In proposito si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- in merito alla titolarità dell’Istituto in parola, quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, lo stesso è stato riconosciuto dal MIUR con D.D. 29.01.2001, pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 per la sede di Roma e con D.D. 12.02.2002, pubblicato nella G.U. n. 63 del 15.03.2002 per la sede di Padova;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con l’Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica “IREP” per tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**SCHEMA**  
**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**  
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

**TRA**

**L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia I.R.E.P Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica**, con sede in Roma, via Piave, 7, codice fiscale/partita IVA 04694961006, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Edmond Gilliéron, nato a Losanna (Svizzera) il 16/06/1935, (C.F GLLDND35H13Z133Y),

**E**

**L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"** con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Azienda/Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

**PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

- Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

## **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

## **ART. 5**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia I.R.E.P. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **ART. 6**

- La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, sarà rinnovata dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

#### **ART. 7**

- La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; l'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del Soggetto Promotore.

#### **ART. 8**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

#### **ART. 9**

- Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Rappresentante Legale I.R.E.P.  
Istituto di Specializzazione  
in Psicoterapia I.R.E.P.  
Prof. Edmond Gilliéron

Direttore Generale  
Azienda ULSS 8 Berica  
Dott.ssa Patrizia Simionato